

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA  
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA  
*CATTEDRA DI STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO*



**L**egge criminale toscana 30 novembre 1786  
(c.d. Codice Leopoldino)



# PIETRO LEOPOLDO

*PER GRAZIA DI DIO*

**PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA**

**ARCIDUCA D'AUSTRIA**

**GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC.**

**F**ino dal Nostro avvenimento al Trono di Toscana riguardammo come uno dei Nostri principali doveri l'esame e riforma della Legislazione Criminale, ed avendola ben presto riconosciuta troppo severa, e derivata da massime stabilite nei tempi meno felici dell'Impero Romano, o nelle turbolenze dell'Anarchia dei bassi tempi, e specialmente non adattata al dolce, e mansueto carattere della Nazione, procurammo provvisionalmente temperarne il rigore con Istruzioni, ed Ordini ai Nostri Tribunali, e con particolari Editti, con i quali vennero abolite le pene di Morte, la Tortura, e le pene immoderate, e non proporzionate alle trasgressioni, ed alle contravvenzioni alle Leggi Fiscali finchè non ci fossimo posti in grado mediante un serio, e maturo esame, e col soccorso dell'esperimento di tali nuove disposizioni di riformare intieramente la detta Legislazione.

Con la più grande soddisfazione del Nostro paterno cuore abbiamo finalmente riconosciuto che la mitigazione delle pene congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire le ree azioni, e mediante la celere spedizione dei Processi, e la prontezza, e sicurezza della pena dei veri Delinquenti, in vece di accrescere il numero dei Delitti ha considerabilmente diminuiti i più comuni, e resi quasi inauditi gli atroci, e quindi siamo venuti nella determinazione di non più lungamente differire la riforma della Legislazione Criminale, con la quale abolita per massima costante la pena di Morte, come non necessaria per il

sine propostosi dalla Società nella punizione dei Rei, eliminato affatto l'uso della Tortura, la Confiscazione dei beni dei Delinquenti, come tendente per la massima parte al danno delle loro innocenti famiglie che non hanno complicità nel delitto, e sbandita dalla Legislazione la moltiplicazione dei delitti impropriamente detti di Lesa Maestà con raffinamento di crudeltà inventati in tempi perversi, e fissando le pene proporzionate ai Delitti, ma inevitabili rispettivi casi, ci siamo determinati a ordinare con la pienezza della Nostra Suprema Autorità quanto appresso.

I. Tutte le Cause Criminali si principieranno, o ad istanza del Querelante pubblico, o ad istanza della Parte offesa. L'uno o l'altro sarà obbligato a firmare la sua querela sapendo scrivere, e presentata in Tribunale a ratificarla con la viva voce davanti al Ministro a ciò deputato, il quale, interrogatolo ancora sopra quel più che esigesse di schiarimento il tenore della stessa querela, ne registrerà l'Atto nelle debite forme.

II. Quest'Atto servirà perchè chi avrà presentata la querela, sempre, e a tutti gli effetti che ne sia il debitore per tutti i casi, che l'imputato ritrovato innocente, si dovesse procedere contro l'Accusatore per la Calunnia, ben inteso però sempre che il Querelante pubblico non sia tenuto che alla calunnia espressa, ovvero a dire chi gli ha data la notizia.

III. In tutti i Delitti si potrà, e si dovrà procedere ex officio, o vi aderisca la parte offesa, o non vi aderisca.

Aprirà ancora la strada al Processo il referto del Cerusico, o di chi altri ha la pubblica incombenza di denunziare i Delitti, nei quali tutti si potrà, e dovrà procedere ex officio.

Da questa disposizione restano eccettuate però le ingiurie tanto verbali, che scritte, le leggiere percosse, o altre semplici offese della persona seguite in rissa, le Turbative, e i Danni dati in Campagna, escluso l'incendio, le piccole Truffe, e Stellionati non eccedenti cioè l'importare di lire settanta, e gli Stupri, e Adulterj senza violenza, nelle quali cause non sarà permesso l'accettar querela, se non è della Parte a cui compete l'azione di querelare.

Questa azione compete nell'Adulterio al solo Marito, nello Stupro alla Stuprata, al Padre, in mancanza del Padre alla Madre, Fratello, Tutore, o Curatore, o altro più prossimo Congiunto, nelle ingiurie sì verbali che scritte quanto ancora personali all'ingiuriato, o offeso, al Padre, o qualunque altro della famiglia, a cui di ragion

comune potendosi riferire l'ingiuria, o il danno, ha dritto di vendicare tali ingiurie ed offese, nelle Turbative, nei Danni dati, nelle Truffe, e nello Stellionato ai soli dannificati. E se in tali Delitti la Parte stessa dopo avere in alcuna delle dette cause intentata l'azione criminale, avanti però che sia sentenziato, avrà renunziato al suo interesse, o in qualunque forma avrà fatta la quietanza al querelato, è questa sarà stata riportata, e verificata in Giudizio, non sarà luogo a procedere ulteriormente.

IV. Bensì in tal caso, se d'altronde costerà dell'imputazione, il Tribunale dovrà passarne la notizia al Presidente del Buon Governo nello Stato Fiorentino, all'Auditor Fiscale di Siena per la Provincia Superiore, e al Commissario di Grosseto per la Provincia Inferiore, col nome e cognome del querelato, e con specificare la mancanza, della quale col Processo era fatto debitore, e la pena che avrebbe meritato, se non avesse opportunamente soddisfatto la Parte, perchè possino tenere in osservazione simili persone come sospette.

V. In tutti gli altri Delitti, nei quali si deve procedere ex officio, e non eccettuati come sopra, la quietanza della Parte offesa non dovrà attendersi, non solo per trattenere il corso al Processo, ma neppure per diminuire al Reo la pena dovutagli.

VI. All'effetto di dare un migliore e più giusto freno all'uso quantunque antichissimo, universale, e costante che si suol fare del Giuramento nei Giudizj criminali, e quindi come richiede il rispetto, e la venerazione che in sommo grado dobbiamo a Dio, ed al suo Santissimo Nome diminuirne quanto congruamente si può la frequenza, ed insieme sfuggire il pericolo di dare altrui occasione di spergiurare, estendendo la disposizione della legge dei 21 Aprile 1679, da cui era solo vietato di obbligare il Reo a giurare quanto a sè, ma non rispetto ad altri, proibiamo assolutamente che in avvenire a chiunque stà in Giudizio in figura di Reo sia dato il Giuramento, tanto riguardo al fatto proprio, quanto riguardo al fatto degli altri complici, o non complici del Delitto per cui si procede, qualunque sia il caso, e qualunque ne fosse l'oggetto, ancorchè il Reo medesimo per sua discolpa domandasse di essere ammesso al Giuramento.

VII. Sia pure proibito il Giuramento che per rimuovere ogni sospetto di temerità, e di calunnia solleva, e doveva prestare la Parte nella sua querela, se non era il pubblico Querelante, potendo essere di un bastante freno la Pena della calunnia, a cui si sottopone. E considerando che anco i deposti dei Testimonj esaminati nell'informativo non

sono per sè stessi di veruna efficacia, se non vi accede alcuno dei soliti ulteriori Atti indicanti la legittimazione del Processo, comandiamo che non si facciano neppure giurare i Testimonj che compariranno per esaminarsi nell'informativo, ma solo, se data copia al Reo del Processo egli domanderà che il Testimone esaminato contro di esso giuri, allora il Testimone sarà obbligato a ratificare il suo deposto col Giuramento. Senza questa speciale istanza si attenderanno i deposti dei Testimoni come se fossero giurati, e così nei Processi contumaciali avranno pure l'intera validità i deposti dei Testimonj benchè non giurati.

VIII. La repetizione dei Testimonj che dovrà farsi sopra gli interrogatorj del Reo presente, abbia questo, o non abbia fatto istanza che siano ripetuti col Giuramento, porterà alle medesime conseguenze, e così, o il Testimone confermi il suo primo deposto, o lo varj, o lo corregga, o lo ritratti il Giudice ne farà a tutti gli effetti quell'istesso caso che ne farebbe, se tanto nel primo, quanto nel secondo deposto fosse intervenuto il Giuramento.

IX. I Testimonj che sono indotti a difesa, e rispettiva repulsa, se la Parte interessata, o sia il Querelante tanto pubblico che privato, o sia ancora il Reo medesimo non farà istanza che sieno esaminati mediante il Giuramento dovranno sentirsi senza il Giuramento, ed il detto loro sarà come se fosse giurato.

X. In conseguenza delle regole di sopra prescritte in vece del previo avvertimento, che è stato solito farsi dal Processante al Testimone sul Giuramento per dire la verità, dovrà il Processante avvertirlo dell'obbligo, che per la Legge Divina, ed umana ha ognuno di non attestare il falso, o falsamente dire di ignorare ciò che egli sa, e dell'importanza di un tale obbligo; e dovrà anco prevenirlo che ad ogni istanza, o del Reo, o del Querelante, o della Parte offesa potrà sempre essere esposto a dover ratificare con Giuramento quello che allora egli è per deporre alle semplici interrogazioni che gli verranno fatte.

XI. Ogni volta che o il Reo, o qualunque altro secondo che paresse al Giudice espediente, così nell'introduzione, come in decorso della Causa sarà obbligato per qualsivoglia effetto a dar Mallevadore, nè al Principale, nè al Mallevadore si farà prestare Giuramento, e tanto in questo caso, quanto in vece della Cauzione Giuratoria solita usarsi in difetto di Mallevadore, la quale vogliamo nei Giudizj criminali in tutto e per tutto abolita, si riceverà la promessa sotto l'obbligo dei Beni, e della Persona, e di più si farà al Promissore un precetto penale proporzionato all'affare di cui si tratterà da eseguirsi contro di esso mancando alla sua promessa.

XII. Vogliamo che in qualunque caso, e circostanza in cui sia permesso deferirsi il Giuramento a qualunque Persona per qualunque causa, debba il Giudice, e Ministro processante prima di deferire il Giuramento cerziorare le persone sopra l'obbligo che porta seco il Giuramento, spiegandogliene l'essenza, e l'importanza, e per far maggiore impressione, abolita la formalità di far semplicemente toccare un foglio, dovrà deferirsi il Giuramento inginocchiati avanti un Crocifisso, e se si tratterà di persone di Religione diversa dalla nostra, a tali persone si farà prestare il Giuramento previa la detta cerziorazione secondo l'usato, ma con il più rispettato, e temuto loro rito.

XIII. E perchè possa il Reo consigliatamente deliberare non tanto sull'istanza del Giuramento, quanto ancora su tutto quel più che può concernere la sua difesa, vogliamo che resti abolita la consuetudine di obbligare il Reo, dopo che è stato ammesso alla risposta della speciale Inquisizione, di dare i suoi interrogatorj ai Testimonj esaminati nell'informativo senza essergli stati prima comunicati i loro deposti, o come dicesi a Processo chiuso. E perciò ordiniamo che seguita la detta risposta s'intenda pubblicato il Processo, e si dia copia di tutti gli Atti fatti fin allora al Reo medesimo, o al suo Difensore, con la facoltà, durante il termine che gli verrà accordato a fare le sue difese, di ripetere i Testimonj e dar loro tutte le congrue e competenti eccezioni, salvo il diritto così al pubblico Querelante, come alla Parte offesa di replicare, e provare quanto loro occorrerà, e converrà per giustizia.

XIV. La pubblicazione degli Atti nel modo che sopra opererà, senz'altra formalità e dichiarazione, la legittimazione del Processo, egualmente che la contumacia alle citazioni, ove il Reo non sia presente.

XV. Non si rilascerà il Mandato di Cattura in tutti quei casi ove non cade altra Pena che pecuniaria; ed in questi casi, se il Tribunale avrà bisogno di sentire l'Imputato, dovrà farlo citare, con facoltà di trattenerlo in Carcere a prò del Fisco, o dell'istesso Imputato per il minor tempo possibile, quando ciò sia necessario per l'oggetto di chiarire il vero, e poi licenziarlo, e rispettivamente abilitarlo con Mallevadore di rappresentarsi, patire, e pagare il giudicato, o in difetto di Mallevadore con la promessa, e precetto penale.

XVI. Se l'Imputato citato a comparire per esser sentito si renda contumace alle due citazioni, che a tal'effetto dovranno farseli con discreto intervallo di tempo dall'una all'altra, giusta le circostanze, potrà rilasciarsi contro di lui il Mandato di accompagnatura a sue spese per inobbedienza, ed accompagnato che sia, dovrà essere sottoposto all'esame senza il minimo ritardo.

**XVII.** Gli Esecutori non dovranno fare uso del Mandato che hanno dalla Legge di catturare i Delinquenti o Trasgressori sorpresi in fatto nei casi sopra divisati, cioè nelle trasgressioni, per le quali non sia luogo ad altra Pena che pecuniaria, se non quando in difetto di Testimoni, quali talvolta possono essere gli stessi Esecutori, o della fede che ricusassero di far loro i detti Delinquenti, si rendesse altrimenti impossibile di provare il delitto, o la trasgressione. Ma se per tali ragioni occorra procedere alla Cattura, saranno solleciti di condurli senza dilazione al Tribunale, e di subito presentare ivi contro di loro l'opportuna querela, acciò possano con la maggior celerità essere spediti.

**XVIII.** Nei casi poi ove il titolo del Delitto porti a Pena afflittiva, non essendo sicuro il prescrivere una regola fissa, ed invariabile sul proposito di doversi, o nò rilasciare il Mandato di cattura, si rimette al prudente, e discreto arbitrio del Giudice ciò che crederà più espediente all'interesse della pubblica vendetta, e al bisogno della Causa, avvertendo solo lo stesso Giudice a non rendersi troppo facile nel rilasciarlo in quei delitti, la pena dei quali secondo il loro titolo non eccede il Confino.

**XIX.** Si rimette pure nei detti casi al prudente, e discreto arbitrio de' Vicari Regi, e Feudali in Provincia quando il Reo si trovi in carcere, il risolvere senza partecipare al Supremo Tribunale di Giustizia, e rispettivamente al Commissario della Provincia Inferiore dello Stato Senese, e all'Auditor Fiscale di Siena, le istanze che venissero fatte per l'abitazione del Carcerato con Mallevadore, e in difetto con la promessa, e precetto penale; e solo si parteciperanno per dependere dagli ordini le istanze di abilitazione di quei Carcerati, che secondo il titolo del loro Delitto, o Trasgressione sarebbero punibili di pena di Pubblici Lavori, ma che per difetto di prova dovessero punirsi di pena più mite, o si dovesse decretare per un Processo aperto, o altra simile risoluzione.

**XX.** Si avverta di non sperimentare con la Carcere i Testimoni dati per informati di ciò che non depongono senza un legittimo riscontro della loro scienza di quei fatti, de' quali si mostrano ignari, e di non vessarli male a proposito con soverchia detenzione, e molto meno con la qualità della Carcere più tormentosa.

**XXI.** Contro i Testimoni potrà a dirittura rilasciarsi il Mandato di accompagnatura al Tribunale senza loro spesa, quando la grave importanza della Causa lo esiga per prevenire i raggiri, e le subornazioni in pregiudizio della Giustizia, e potranno ancora farsi accompagnare a loro

spese per inobbedienza, se dopo essere stati due volte citati con discreto intervallo di tempo secondo le circostanze, si rendessero contumaci.

XXII. I Mandati di cattura, e accompagnatura, e gli ordini per il rilascio dei Carcerati in cause criminali dovranno essere autorizzati dalla firma dell' Auditore del Supremo Tribunale di Giustizia in Firenze, dell' Auditor Fiscale in Siena, e dei Vicari Regi, e Feudali in Provincia, senza l'assenso rispettivo de' quali non potrà neppure sperimentarsi con la Carcere alcun Testimone.

XXIII. Nei casi che richiedono la carcerazione del Reo pendente il Processo informativo, non si tralascerà di confrontarlo col Testimone, che avrà depresso contro di esso, mentre però il Giudice, secondo la sua prudenza da regularsi massimamente dalla condizione e qualità delle Persone, non avesse un giusto motivo di non procedere ad un tal atto, ed il simile si praticherà tra due, o più complici dell'istesso delitto, quale di loro confesso, e quale negativo.

XXIV. Se parimente pendente l' informativo il Reo avrà nominato alcun Testimone, o allegato qualche prova tendente alla sua discolpa, il Giudice sarà tenuto ex officio a far comparire un tal Testimone, ed esaminarlo, ed a prendere informazione per gli Atti del Processo sopra ogni altro fatto dal Reo dedotto in di lui sgravio.

XXV. Ai Testimonj che saranno citati per comparire, tanto ad istanza a nomina della Parte, quanto ex officio non si comminerà e molto meno si rilascerà contro di essi il Mandato di cattura, ma bensì sarà comminata nell'atto della citazione una Multa pecuniaria proporzionata all'importare della Causa, nella qual Multa in caso d'inobbedienza incorreranno ipso facto, mentre non giustificassero dentro tre giorni al più dal dì della ricevuta citazione l'impedimento, ed oltre la Multa, se si tratterà di Cause, e Delitto, ove possa aver luogo una pena maggiore che pecuniaria, si faranno accompagnare alla Corte.

XXVI. La repetizione de' Testimonj sopra gli interrogatorj del Reo, visitati che saranno dal Giudice, ed ammessi, dovrà farsi ex officio, come anche ex officio dovranno riceversi tutte le altre difese, e senza che il Reo sia obbligato a pagarne, o depositarne la spesa, ma così di questa, come di tutte generalmente le spese processali gliene sarà dato debito, e potranno esigersi, compilati che siano intieramente gli Atti, e mandato il Processo in spedizione, secondo le veglianti Tariffe, e sempre osservato il privilegio da Noi accordato ai poveri, e miserabili.

XXVII. Resterà da qui avanti assolutamente proibito in qualunque caso, e circostanza, e qualunque sia il Delitto, anche atrocissimo per

cui si procede, l'uso delle prove così dette *privilegiate*, le quali essendo sempre irregolari, e per conseguenza ingiuste non possono esser permesse in verun caso possibile, giacchè dovendosi in tutti i Delitti cercar la verità con li stessi mezzi, se questi non fossero abili a trovar la verità in un caso, non lo possono essere neppure nell'altro.

XXVIII. Resta proibito l'esaminare come Testimonj il Padre contro il Figlio, il Marito contro la moglie, e reciprocamente i Fratelli, e Sorelle tra di loro, onde non sia neppure permesso ad alcun Giudice, o Tribunale, qualunque sia la gravezza del Delitto, il domandarne a Noi medesimi la dispensa, all'eccettuazione di qualunque Delitto compreso nella classe degli Omicidj, o altri gravi Delitti premeditati a danno di alcuno della famiglia; nel caso che non se ne potesse ottenere le prove altronde.

XXIX. Incarichiamo i Giudici, e gli Attuarj Criminali ad usare tutta l'attenzione, e premura per la sollecita ultimazione dei Processi, e massimamente dei Carcerati preferendo la spedizione dei medesimi a qualunque altro affare, che avessero avanti di loro, con l'avvertenza sempre presente, oltre quella di esaminare subito il Reo venuto che sia nelle forze, che la Carcere, la quale soffrono i Rei mentre pende il Processo, non è che per semplice loro custodia, onde esige che ne venga ad essi alleggerito l'incomodo, non solo con la minor durata possibile, ma ancora per ogni altro mezzo compatibile con lo stato di Rei, nel quale si trovano.

XXX. Lo stesso ed anche maggior riguardo si avrà verso quelli che sono tratti in Carcere come testimonj, o come semplicemente sospetti di alcun Delitto; e quei Giudici o Ministri, che con la loro negligenza rendessero vane le Nostre premure in aggravio de' Carcerati, ne renderanno strettissimo conto a Noi medesimi.

XXXI. Per render meno lunga, e meno grave la Carcerazione, non si differisca senza bisogno l'esame agli Imputati tosto che saranno rappresentati alla Carcere, non solo su le cose generali, ma ancora sopra quel di più speciale che all'opportunità della Causa potesse interrogarsi. Si abbia tutta la premura per la mondezza delle Carceri; si estragghino i detenuti nelle Carceri segrete almeno una volta la settimana, e si custodiscino in una stanza o Carcere diversa almeno per un giorno, affine di ventilarle, e ripurgarle; e si osservino rigorosamente gli ordini, che prescrivono ai Giudicenti Criminali le frequenti visite delle Carceri.

XXXII. La formazione, e compilazione dei Processi non dovendo avere altro oggetto, che quello di far costare della verità del Fatto

per le vie più semplici, più spedite, e meno gravose agli Imputati, restano specialmente incaricati tutti i Giudici, e Tribunali ad aver sempre presente questa massima più importante del loro dovere, ed in conseguenza di procurare nella compilazione dei Processi, tanto Informativi, che Difensivi, o siano i Rei presenti, o contumaci, la massima possibile sollecitudine, lasciando da parte quelle solennità, che nella compilazione dei Processi fossero inutili, e di pura formalità.

XXXIII. Confermiamo colla Nostra Sovrana Autorità, e con speciale determinazione l'abolizione della Tortura già da più tempo con Nostra approvazione messa in disuso nei Tribunali del Gran-Ducato, non eccettuata alcuna specie, siccome non eccettuato verun caso, nè verun degli effetti, per i quali era stata nei Processi Criminali per l'addietro praticata.

XXXIV. Giacuna Causa criminale sarà portata a quel Tribunale, al quale secondo i veglianti Compartimenti appartiene; ma se avverrà che, o per errore, o suggerendolo l'opportunità, gli Atti del Processo in tutto, o in parte fossero stati fatti da un diverso Tribunale, non per questo sarà permesso al Reo l'allegarne la nullità per difetto di Giurisdizione, e molto meno il profittare di un'eccezione simile, bastando solo che gli Atti fatti in qualunque Tribunale dello Stato, ed il Reo medesimo, quando si trovasse nelle sue forze, siano rimessi al Tribunale e Giudice competente, il quale senza impetrarne la sanatoria, come per l'avanti era stato costume, potrà e dovrà valersi di tali Atti non altrimenti che se fossero fatti nel suo Tribunale medesimo.

XXXV. Ed in conseguenza non sarà mai ammessa in verun caso nelle Cause Criminali, come un'eccezione alla validità degli Atti, e della Sentenza, la declinatoria del Foro, nè veruna questione, o disputa di mancanza di Giurisdizione, e di Tribunale competente; e se il Reo non avrà fatta la domanda di esser rimesso al Tribunale competente, e se non sarà trovato opportuno di accordarglielo, saranno validi, e legittimi gli Atti fatti, e la Sentenza proferita nelle regole da qualunque dei Giudicenti dello Stato.

XXXVI. Quando accada, che un istesso Reo per delitti commessi in diverse Giurisdizioni sia processato in più Tribunali, quello dei detti Tribunali, che il primo ne avrà notizia, sarà tenuto informarne nel Dominio Fiorentino il Supremo Tribunale di Giustizia, e nel Senese l'Auditor Fiscale, ed essi avranno la facoltà di commettere tutte le Cause pendenti contro un tal Reo ad un solo Giudice,

e Tribunale, quale crederanno più opportuno, affinchè conosca di ciascuna delle dette Cause, e tutte le decida, salve le solite partecipazioni, con una sola Sentenza. Lo stesso praticeranno i predetti Giudici Superiori, se alcuna delle dette Cause sarà stata introdotta nel loro Tribunale, avocando a sè tutte le altre pendenti, come sopra, contro lo stesso Reo.

XXXVII. Per costituire un Reo contumace dovrà esser citato tre volte con termine di giorni otto per ciascheduna citazione da eseguirsi secondo il Formulario, che ne sarà dato da tenersi affisso in ciaschedun Tribunale, dovendo i Giudici, e gli Attuarj nello spedire dette citazioni a Rei, come pure le notificazioni delle Sentenze, e nel ricevere i rapporti dagli Esecutori tanto dell'uno che delle altre, essere avvertiti di uniformarsi in tutto e per tutto alle formule che saranno prescritte, altrimenti soggiaceranno a quella mortificazione, che parrà al Presidente del Buon Governo, da estendersi fino alla sospensione dell'Impiego.

XXXVIII. Riproviamo il sistema della passata Legislazione, per cui la contumacia del Reo, e la di lui latitazione, o assentazione dallo Stato si considerava come una confessione, mentre riconosciamo quanto sia ingiusto e fallace, e quanto facilmente il timore di un Processo e della Carcere possa indurre alla contumacia, ed alla fuga anco gli innocenti. Vogliamo che in avvenire, qualora il Reo non sia comparso alle citazioni, la sua contumacia si abbia non più che per un semplice indizio da potersi congiungere con le altre prove, che si fossero acquistate della di lui Reità, e così farne uso dal Giudice nel sentenziare non altrimenti che di un indizio, il quale militasse contro un Reo presente, ed il Processo si farà contro il Reo assente nelle forme solite, senza diversità di prove, come contro qualunque Reo presente.

XXXIX. Nella Sentenza che sarà proferita contro il Reo contumace dovrà sempre apporsi un Riservo di giorni quindici a comparire, e difendersi, nel qual termine, se comparirà, si avrà come se fosse comparso alle citazioni, e così resterà purgato l'indizio della sua contumacia, la Sentenza rimarrà circoscritta ed egli sarà ammesso a fare tutti quegli atti per la sua difesa, e si avranno per esso tutti quei riguardi, che sono stati spiegati di sopra in ordine al Reo presente fin dal principio del Processo informativo, per dovere in seguito esser risolta la di lui Causa con una nuova Sentenza.

XL. Ma se spirato il termine del Riservo il Reo persevera nella sua contumacia, la Sentenza già proferita avrà forza di definitiva, all'effetto specialmente d'interrompere la prescrizione del delitto, per cui

sarà stato condannato, sicchè quella non possa mai, in alcun caso esser di ostacolo all'esecuzione, che dovrà avere tal Sentenza contumaciale, e che per altro avrà nel modo, e con le dichiarazioni che appresso.

XLII. Se la Condanna sarà stata pecuniaria, ed il Reo comparirà dentro sei mesi dal dì della notificazione della Sentenza, goderà per difendersi da tal Condanna dei benefici accordati come sopra a chi compare nel Riservo; spirato il detto termine di sei mesi, e non essendo comparso, si eseguirà la Pena Fiscale, e il Reo potrà essere altrimenti ascoltato.

XLIII. Se poi si tratterà di Pena afflittiva di corpo, la Sentenza contro l'assente, e la sua esecuzione rimarranno in sospeso, dimodochè in qualunque tempo il Reo, o comparisca spontaneamente, o sia arrestato, sarà ammesso, dopo gli opportuni Costituti, e la risposta all'Inquisizione, a tutti quelli atti di difesa, ai quali sono ammessi i Rei presenti, ed il Giudice confermerà, o modererà, o revocherà la sentenza già emanata in contumacia, secondo quello che richiederà lo stato attuale della Causa, remossa come sopra ogni eccezione di prescrizione.

XLIV. Quanto però al privato interesse della Parte offesa, qualunque sia la Pena in cui il Reo contuma e sarà stato condannato, o pecuniaria, o afflittiva di corpo, passati tre mesi dal dì della notificazione della Sentenza, senza che il Reo siasi reso presente, potrà l'offeso, previa l'opportuna liquidazione, farla eseguire per via giuridica sopra i Beni, o la Persona ancora del Condannato, nè da tale esecuzione comperterà rimedio veruno, se non in quanto per la pace di esso Condannato si volesse mostrare eccedente i limiti di quella giusta indennizzazione, della quale la Sentenza lo avrà fatto debitore.

XLV. Per l'istesso effetto, e per ogni altro legale riguardo, spirato che sarà il termine del Riservo da apporsi come sopra in ogni Sentenza contumaciale, dovranno essere inventariati tutti i Beni del Condannato per dovere star soggetti a quella soddisfazione, alla quale daranno luogo le circostanze di sopra spiegate, escluso però sempre ogni acquisto di diritto al Fisco per l'universale incorporo dei Beni inventariati.

XLVI. Abbiamo considerato quanto sia ingiusta in qualunque circostanza, ed in qualunque Delitto che far si possa anche atrocissimo la Confiscazione dei beni, la quale si vede tanto frequentemente introdotta nella Legislazione Criminale, non solo in tutti quei Delitti, nei quali con una fallace estensione si è immaginato d'interessarvi la Lesa Maestà, ma molte volte ancora nelle trasgressioni alle Leggi di Finanze, e Contrabbandi; E disapprovando un sistema introdotto forse più per avi-

dità d'impinguare il Fisco, che per le vedute di ben pubblico, mentre la persona del Reo è la sola che per sodisfare al Delitto è soggetta alla Legge, ed alla Pena, ed i di lui beni non possono esser giustamente obbligati che per la refezione dei danni di ragione dovuta a chi li ha sofferti, o per qualche Multa pecuniaria nei casi nei quali non giunga l'affittiva, riguardiamo la Confiscazione dei beni, che il più delle volte non ferisce che l'innocente Famiglia, e gli Eredi del Delinquente, come una vera violenza, e appropriazione illegittima, che fa il Governo della proprietà delle sostanze altrui. In conseguenza di queste considerazioni, ed in aumento dei Motuproprij de' 10. Ottobre 1780. e 24. Marzo 1781., con i quali erano state nella massima parte moderate e corrette le Leggi imponenti la suddetta Confiscazione, comandiamo, che resti affatto tolta, ed abolita dal genere delle Pene in qualunque caso la Confiscazione dei beni, e che non se ne possa fare uso giammai in veruno dei Nostri Tribunali, nè per qualunque Delitto atrocissimo che fosse.

XLVI. E siccome abbiamo considerato che quanto è dovere essenziale del Governo il prevenire i Delitti, il perseguirli, e gastigarli, altrettanto lo è di pensare ad indennizzare non solo i dannificati dai Delitti dei Rei, quanto ancora quelli Individui, i quali per le circostanze dei casi, o certe combinazioni fatali si saranno trovati senza dolo, o colpa di alcuno sottoposti ad esser processati criminalmente, e molte volte ritenuti in Carcere con pregiudizio del loro decoro, ed interesse, e di quello della loro famiglia, e saranno poi stati riconosciuti innocenti e come tali assoluti, così avendo Noi già provveduto col Patrimonio Pubblico per supplire alle spese di Giustizia, che prima pagavansi dal Fisco in parte col prodotto della confiscazione dei beni, e pene pecuniarie, vogliamo che venga formata una Cassa a parte sotto la direzione del Presidente del Buon Governo nel Dominio Fiorentino, e nel Senese dell' Auditor Fiscale di Siena, nella quale debbano colare tutte le Multe, e Pene pecuniarie di tutti i rispettivi Tribunali dello Stato, e della quale ne renderanno conto a Noi di anno in anno. Da questa Cassa, per quanto si estenderanno i suoi assegnamenti, dovranno indennizzarsi tutti quelli, che danneggiati per Delitti altrui, dal Delinquente da cui il danno è loro derivato non possono ottenere il risarcimento per mancanza di patrimonio, o per fuga, e tutti quelli i quali senza dolo, o colpa di alcuno (giacchè in questo caso chi avrà commesso il dolo, o la colpa sarà tenuto esso ad indennizzarli) ma solo per certe combinazioni fatali, o disgraziate saranno stati processati, carcerati, e poi trovati innocenti, e come tali assoluti, purchè nell'uno, e nell'altro di

questi casi abbia il Giudice dichiarato doversi questa indennizzazione, e in quella somma che avrà liquidata, e tassata, e purchè in oltre dove vi è il Reo, o debitore dichiarato della detta indennizzazione, il danneggiato faccia costare di avere usate tutte le diligenze per essere dal di lui patrimonio sodisfatto.

**XLVII** Per la stessa ragione di non volere assolutamente che il nostro Fisco giammai profitti dei disordini meritevoli di punizione, e perchè ancora riconosciamo come un assurdo intollerabile l'abuso introdotto che le Pene afflittive decretate dai Giudici si possono redimere dai Rei con pagare una somma di denaro al Fisco, vogliamo che da qui avanti resti abolito questo abuso, e proibita ogni, e qualunque convenzione col Fisco, mediante la quale il condannato possa ottenere condonazione, minorazione, e permutazione di Pena afflittiva in pecuniaria.

**XLVIII.** Qualunque sia il Delitto, e per qualunque mezzo sia venuto a notizia del Giudice, o Tribunale dovranno esattamente osservarsi nel procedere le regole di sopra prescritte, ed ogni Processo Criminale si dovrà terminare con una formal Sentenza, non dovendosi per verun caso, nè verun Delitto anche atrocissimo, mai uscire dalle forme solite di procedere, nè infliggersi verun gastigo anche per cosa di pura Pulizia a veruna persona senza prima averlo contestato le sue mancanze, e sentite le sue discolpe.

**XLIX.** Non potranno farsi perciò sotto verun titolo Atti segreti, o Camerali, su dei quali si presumesse di prendere contro qualcheduno qualsivoglia risoluzione, benchè stimata di leggiero momento, sicchè quando ancora dal Presidente del Buon Governo, o dal Governatore di Livorno, o da qualunque altro Giudicante o Magistrato come Ministro di Pulizia fosse giudicato a proposito per migliore, e più accettata informazione de' fatti ad esso rapportati di sentire Testimonj, e ricevere i loro Depositi in scritto, di tali depositi, e molto meno di qualunque Rapporto, non potrà farsi alcun uso in aggravio altrui, e neppure sotto il pretesto d'impedire qualche futuro disordine, se prima non sarà stato il tutto contestato alla Persona che si volesse castigare, e datole luogo a giustificazione, ed a portare le sue discolpe pettoralmente davanti il Ministro, il quale potrà allora secondo il prudente suo discernimento risolvere quello che crederà più espediente, e ferme stanti nel rimanente, ed osservate nei casi sopra espressi le rispettive facoltà, secondo quello che sarà dichiarato in appresso ai nominati Ministri in affari di Polizia.

L. In tutte le Cause Criminali dovrà deputarsi *ex officio* un Difensore all'Imputato povero, o miserabile in quei luoghi dove non sia stabilmente destinato l'Avvocato dei Poveri rei, e quando lo stesso Imputato manchi del suo particolar Difensore; ed al detto Difensore si dovrà comunicare la copia degli Atti, e darlisi comodo di conferire col medesimo Imputato, ancorchè sia carcerato, onde possa rilevare i lumi per la di lui difesa. E quando ne faccia il Carcerato l'istanza non li si neghi di parlare con i Testimonj che averanno deposite contro di lui, ed interrogarli, presente però il Giudice, o Ministro processante, il che si osserverà indispensabilmente anco quando conferisca col suo Difensore se ciò sarà quando il Reo è detenuto ancora in segrete.

LI. Abbiamo veduto con orrore con quanta facilità nella passata Legislazione era decretata la pena di Morte per delitti anco non gravi, ed avendo considerato che l'oggetto della pena deve essere la soddisfazione al privato, ed al pubblico danno, la correzione del Reo figlio anch'esso della Società e dello Stato, della cui emenda non può mai dispensarsi, la sicurezza nei Rei dei più gravi ed atroci Delitti che non restino in libertà di commetterne altri, e finalmente il pubblico esempio, che il Governo nella punizione dei delitti, e nel servire agli oggetti, ai quali questa unicamente è diretta, è tenuto sempre a valersi dei mezzi più efficaci col minor male possibile al Reo; che tale efficacia, e moderazione insieme si ottiene più che con la Pena di Morte, con la Pena dei Lavori Pubblici, i quali servono di un esempio continuato, e non di un momentaneo terrore che spesso degenera in compassione, e tolgono la possibilità di commettere nuovi Delitti, e non la possibile speranza di veder tornare alla Società un Cittadino utile, e corretto, avendo altresì considerato, che una ben diversa Legislazione potesse più convenire alla maggiore dolcezza, e docilità di costumi del presente secolo, e specialmente del Popolo Toscano, siamo venuti nella determinazione di abolire come abbiamo abolito con la presente Legge per sempre la pena di Morte contro qualunque Reo, sia presente, sia contumace, ed ancorchè confesso, e convinto di qualsivoglia Delitto dichiarato Capitale dalle Leggi fin qui promulgate, le quali tutte vogliamo in questa parte cessate ed abolite.

LII. Resta in conseguenza, e tanto più prosritto ed abolito il barbaro, e detestabile abuso della facoltà concessa da alcuna delle dette Leggi a ciascheduno di ammazzare impunemente, e con promessa di un premio i Banditi in contumacia per detti capitali Delitti, voleudo che riguardo a qualsisia contumacia si osservi quanto è stato ordinato di

sopra , e specialmente all' Articolo XLII. , e cassata pure ed abolita ogni altra non meno barbara ed ingiusta Disposizione già vegliante nel Granducato, e specialmente per la Legge de' 31 Ottobre 1637 detta del compendio contro i pretesi Assassini, o altri Facinorosi ivi nominati, che obbligava ognuno a perseguirli ed ucciderli, anche non processati, nè condannati, ma solo sospetti, e vociferati per tali, benchè nel tempo del Nostro Governo non ne sia stata mai permessa l' esecuzione.

LIII. E dovendo i Rei dei capitali, e gravi Delitti rimanerne in vita per compensare le loro opere malvagie con delle utili, ordiniamo che alla abolita pena di morte sia sostituita come ultimo supplizio per gli Uomini la pena dei Pubblici Lavori a vita, e per le Donne dell' Ergastolo parimente a vita, abolendo onninamente il costume di accordare ai condannati alla detta pena dei Pubblici Lavori a vita, dopo averla sofferta per lo spazio di trent' anni, di poter supplicare per la loro quasi dovuta liberazione.

LIV. Con Nostro Editto fu già abolita la pena del Bollo imposto per la Legge del di 6 febbrajo 1750 , e con ordine speciale diretto ai Nostri Giudici, e Tribunali restò parimente abolita la Pena di Corda, o Trattì di fune tanto familiari nelle antiche Leggi del Gran-Ducato. Confermando pertanto queste Nostre Disposizioni proibischiamo ai Nostri Giudici, e Tribunali l' uso di tali Pene, tanto per affari di Giustizia ordinaria, quanto per cose di Pulizia, e perciò oltre la demolizione delle Forche ovunque si trovino, comandiamo che non si tengano altrimenti esposte alla pubblica vista, ma che si levino da tutti i Pretorj le Corde, e Carrucole. E poichè in più e diversi Statuti delle Città del Gran-Ducato trovasi vegliante, e prescritta per certi Delitti la barbara, ed inumana pena di Mutilazione di membra, quantunque già da molti anni andata in disuso, cassiamo ed annulliamo in questa parte, ed in quanto facesse di bisogno i detti Statuti, e qualunque altra Legge imponente tali pene.

LV. Le pene nelle quali potranno da qui avanti dai Nostri Giudici e Tribunali condannarsi i Delinquenti saranno le seguenti.

Pene pecuniarie.

Staffilate in privato.

Carcere purchè non passi il termine di un anno.

Esilio dalla Potesteria, e tre miglia attorno.

Esilio dal Vicariato, e cinque miglia attorno.

Confino a Volterra, e suo territorio.

Confino nella Provincia Inferiore.

Confino a Grosseto.

Esilio da tutto il **Gran-Ducato**, il quale per altro non avrà luogo che per quelli, che avessero ottenuta l'Impunità nello scuoprire i Socj, per i Vagabondi, Ciarlatani, Questuanti forestieri, e generalmente per tutti i Delinquenti forestieri, e per i Calunniatori.

Gogna senza Esilio.

Gogna con Esilio.

Frusta pubblica.

Frusta pubblica sull'Asino.

Ergastolo per le Donne dallo spazio di un anno fino a vita, tutte, e ciascheduna rapate, ed obbligate a quei lavori ai quali potranno essere adattate, e le condannate a vita con abito diverso, e con cartello cucito al detto abito in cui si legga *Ultimo Supplizio*.

Lavori Pubblici per gli Uomini, per tre, cinque, sette, dieci, quindici, e venti anni, ed a vita.

La pena dei Pubblici Lavori avrà congiunto il Cartello in cui sarà espresso il titolo del Delitto, e da dieci anni in su, e per i recidivi di fuga potrà il Giudice, secondo la qualità dei casi, aggiungergli l'anello tondo al piede: Ed essendo a vita, pena riservata per i Delitti Capitali, avrà il Condannato, oltre l'anello tondo, e una doppia catena, l'abito di colore e taglio, che lo distingue da tutti gli altri Forzati, piedi nudi, sarà impiegato nei travagli più duri e faticosi, e porterà scritto nel Cartello esprimente il titolo del suo delitto *Ultimo Supplizio*.

LVI. Ai Ministri incaricati della Pulizia, che sono i quattro Commissarj della Città di Firenze, i Vicarj dei Tribunali delle Città di Pisa, e di Siena, ed i Vicarj di tutti i Tribunali Criminali dello Stato, si rilascia la facoltà di poter condannare per trasgressioni, e delitti di Pulizia economicamente alla Carcere da poche ore fino a tre giorni a pane ed acqua, con che però devano render conto nei Rapporti loro settimanali dei motivi, e ragioni, che hanno avuto al Presidente del Buon Governo, all'Auditor Fiscale di Siena, ed al Commissario della Provincia Inferiore i quali invigileranno che non seguano abusi. I Ministri Superiori di Pulizia, cioè il Governatore di Livorno il Presidente del Buon Governo, l'Auditor Fiscale di Siena, ed il Commissario della Provincia Inferiore, potranno condannare in Pene pecuniarie fino alla somma di lire cento, alla Pena della Carcere, purchè non oltrepassi il termine di un mese, alla Casa di Correzione, alle staffilate da darsi in privato, all'Esilio dal Luogo, e cinque miglia

attorno, purchè l'Esilio non ecceda il termine di sei mesi, ed all'Esilio da tutto il Gran-Ducato per i Forestieri, e Vagabondi, purchè però in tutti questi casi ne siano formati gli Atti come all' Art. II., e salvo sempre per chi si sentisse aggravato da tali risoluzioni il ricorso a Noi, o sivero la facoltà di domandare, che l'affare sia esaminato per mezzo di un Processo formale, nel qual caso, sospesa l'esecuzione della Condanna economica, dovrà starsi a quello che con l'esito di detto Processo sarà risoluto.

LVII. Considerando Noi che le azioni degli uomini sono personali, e che nessuno può esser tenuto legittimamente per le azioni dei suoi Parenti, vogliamo che nessuna delle dette Pene rechi il minimo danno, discredito, macchia, o disonore ai Parenti del Condannato, i quali anzi vogliamo e dichiariamo, che non ostante ancora la più stretta congiunzione di sangue col Delinquente siano mantenuti a tutti gli effetti, non solo nella buona opinione che si saranno meritata presso il pubblico, ma ancora in tutti le prerogative proprie delle loro Persone, dignità, impieghi, e capacità di qualunque grado, o promozione, a cui potessero come potranno aspirare, o giungere, secondo il merito loro personale, che come di ogni altro buon Cittadino sarà sempre da Noi alle occorrenze considerato.

E similmente tutti quelli, i quali saranno stati condannati ad una Pena riguardata per il passato come infame, quando avranno consumata la loro Pena, non potranno esser considerati per verun'effetto più come infami, nè da alcuno essergli mai rimproverato il loro passato Delitto, il quale dovrà considerarsi pienamente espiato, e purgato con la Pena che avranno subito, per non togliergli, o diffcultarli il mezzo di procacciarsi onestamente da vivere in quella Società, la quale come membri, e figli corretti gli ha di nuovo ricevuti nel suo seno.

E considerando Noi quanto sia contrario ai principj di qualunque Società che, o per Legge, o per abuso introdotto nell'opinione del pubblico venga considerato qualche ceto di persone, arte, o mestiere, per infame, e specialmente quello degli Esecutori di Giustizia necessarij per il servizio dei Tribunali, e per il mantenimento del buon ordine, vogliamo che da qui avanti resti tolto intieramente questo abuso, e che a tutti gli effetti civili, e specialmente a far testimonianza nei Tribunali venghino ugualmente ammessi come tutte le altre persone, e godino egualmente di quei diritti che in genere competono a qualunque membro della Società, non dovendosi mai considerare altre

eccezioni che quelle, che provengono dalla condotta personale degli individui, e non potrà mai da nessuno esserli rimproverata la loro condizione, nè data per questo special titolo eccezione alcuna.

LVIII. La comminazione in caso d'inosservanza dell'Esilio dalla Potestaria sarà l'Esilio per altrettanto tempo dal Vicariato, dell'Esilio dal Vicariato il Confino a Volterra, del Confino a Volterra il Confino nella provincia Inferiore di Siena il Confino a Grosseto, del Confino a Grosseto, se la Condanna sarà stata minore di cinque anni, il doppio del tempo dichiarato nella detta Condanna, computato però quello che avanti la trasgressioe fosse stato osservato; ed essendo stata di cinque, o più anni il dover servire per tre anni ai Pubblici Lavori; e la stessa comminazione di tre anni di Pubblici Lavori avrà l'inosservanza dell'Esilio da tutto il Gran-Ducato, o sia a tempo, o sia perpetuo con la rinnovazione del detto Esilio, mentre sia perpetuo, dopo consumata la pena dei Pubblici Lavori.

E le dette pene comminate come sopra in caso d'inosservanza, mentre il Giudice non trovi ragion di scusa, onde il Reo debba per giustizia esserne assoluto, saranno irremissibilmente eseguite, ancorchè si tratti della prima inosservanza, nè saranno da quì avanti accettate suppliche per la remissione in buon dì a prendere l'Esilio, o il Confino una volta che sia stato rotto.

LIX. L'esposizione del Reo sulla Porta del Pretorio, che a forma del Motuproprio del dì 21 Settembre 1782 deve precedere l'esecuzione delle Pene ivi dichiarate avrà luogo in avvenire, e si praticherà negli appresso Delitti.

Violenza pubblica.

Sedizione, e perturbamento del buon ordine del Governo e della Società.

Abuso di Autorità pubblica.

Calunnia.

Omicidio premeditato di ogni genere.

Omicidio semplice, che abbia meritato una pena maggiore di cinque anni di Pubblici Lavori.

Resistenza agli Esecutori di Giustizia con forza d'arme, o di gente, ancorchè non sia seguita offesa nella persona di detti Esecutori, nè l'esimizione del Reo.

Ogni specie di violenza fatta ad un privato per qualsisia fine per la quale vi sia stato luogo ad una pena non minore di Confino, se pure non si trattasse di offesa fatta in Rissa.

**Incendio doloso.**

**Lenocinio.**

**Falsità di ogni specie.**

**Furto tanto qualificato che semplice, e Borsaioli.**

**Falsa moneta.**

**Fallimento doloso.**

**Truffa con dolo a principio.**

**Stellionato.**

**Fraudata amministrazione.**

**Scrocchio, Usura, o altro Contratto illecito.**

**LX. E venendo all'applicazione delle Pene annoverate di sopra, chiunque con empio fine ardisse profanare i Divini Misteri, disturbando le Sacre Funzioni con violenza, o altrimenti commettesse dell'empietà pubbliche, e chi insegnasse pubblicamente massime contrarie alla nostra Santa Cattolica Religione, verso la quale abbiamo sempre nutrito, e nutriremo perpetuamente costante l'Amor Nostro, ed il nostro zelo, vogliamo che come perturbatore dell'ordine con cui si regge, e tranquilla mantensi la Società, e nemico della Società medesima, sia punito col massimo, e più esemplare rigore, nè mai con minor pena dei pubblici Lavori a tempo, o a vita secondo le circostanze del caso.**

**LXI. Le Bestemmie, le quali l'esperienza ha fatto, e fa conoscere che procedono da ignoranza, ed insieme da un alterazione di mente, o da un subitaneo impeto di collera, o dall'abuso del vino, in somma da un animo diretto a tutt'altro che a fare ingiuria alla Divinità, o alla Religione, quando non siano ripetute formali, ed ereticali, nel qual caso avrà luogo l'articolo precedente, saranno punite economicamente con Carcere, o con altro castigo confacente alle Leggi di Pulizia.**

**LXII. Ordiniamo che siano tolte, e cassate tutte le Leggi che con abusiva estensione hanno costituito, e moltiplicati i Delitti detti di Lesa Maestà, come provenienti nella maggior parte dal Dispotismo dell'Impero Romano, e non tollerabili in veruna ben regolata Società. Ed a togliere un tale abuso, abolito ogni special titolo di Delitto di così detta Lesa Maestà, abolite come già si è prescritto generalmente di sopra all'Articolo XXVII. tutte le prove privilegiate anco in materie di simili Delitti, ed abolita affatto la criminalità in tutte quelle azioni, che in sè non delittuose lo sono diventate in questa materia solo per la Legge, tutte le altre dovranno considerarsi come delitti ordinarj della loro classe rispettiva più o meno qualificati secondo le circostanze, cioè**

Furti, Violenze ec. e come tali castigarsi non considerata la gravezza maggiore aggiuntavi dalla Legge col pretesto della Lesa Maestà.

Ed in conseguenza tutte le Violenze in qualunque modo commesse, o Attentati contro la sicurezza, libertà, e tranquillità del Governo, non eccettuatane veruna, vogliamo che siano considerate del genere delle violenze pubbliche, e come tali punite con quei gradi di pena, che l'atrocità maggiore, o minore dalla Violenza usata richiederà fino all'ultimo supplizio.

LXIII. Ma se si tratterà bi Libelli, o piuttosto Cartelli contenenti semplici maldicenze, come pure di maldicenze verbali parimente contro il Governo, suoi Magistrati, e Ministri, cose degne più di disprezzo, che di essere vendicate con la sanzione di una Legge, potrà farsene rapporto al Presidente del Buon Governo nello stato Fiorentino, e nel Senese all'Auditor Fiscale, i quali (persuadendoci che se saranno attaccati loro medesimi sapranno non ne fare alcun conto) posto in chiaro l'Autore, gli daranno quell'avvertimento, o quella mortificazione che crederanno sufficiente a correggerlo, e farlo ravvedere, ben inteso però che se la Contumelia sarà fatta ai Giudici, o altri Ministri nell'atto di esercitare il loro Ufizio, non sarà permesso di dissimularla, anzi vogliamo che presane cognizione nelle forme, e tanto a querela del privato che del pubblico Accusatore, ed ex officio, il Delinquente sia condannato a misura del di lui trascorso in quella pena che al Giudice parrà di dovergli decretare, e sempre ad una pubblica retrattazione dell'ingiuria.

LXIV. Perchè poi degli antedetti disordini non nasca occasione alcuna dalla parte dei Nostri Giudici, Ministri, ed Impiegati di qualunque grado, e condizione siano, siccome per ogni altro troppo giusto, ed importante fine, determiniamo, che se alcuno dei detti Giudici, Ministri, ed impiegati, ciocchè per altri abbiamo tutti i motivi di credere lontanissimo dall'accadere, trascendendo i limiti, o altrimenti abusando del pubblico Ministero, Ufizio, o Impiego affidatogli, si varrà dolosamente dell'autorità, o del maneggio del di lui Ministero, Ufizio, o Impiego per fare a chicchesia qualsivoglia specie d'ingiustizia, e di torto, e massimamente a Vedove, Pupilli, ed altre miserabili persone, come ancora par favorire un Reo conosciuto, sarà non solo privato di quel Posto, ed insieme inabilitato ad ogni altro Ufizio, ma ancora condannato come Reo di violenza pubblica a forma del prescritto all'Art. LXII. essendo questa la vera e maggiore offesa, che possa farsi alla Società, ed al Sovrano, che ne è capo, e regolatore.

LXV. Con egual rigore saranno puniti quelli, che con Regali già tutti, e indistintamente da Noi proibiti, o con altri mezzi indiretti avessero corrotto i detti Giudici, Ministri, ed Impiegati, o in altra forma fossero complici dei loro abusi come sopra.

LXVI. E perchè la Calunnia non solo offende, e danneggia il calunniato, ma contiene ancora in se stessa l'inganno, e l'ingiuria, che si fa al Governo, il quale avendo per principale suo scopo la retta amministrazione della giustizia troppo riman deluso, qualora si voglia temerariamente farlo servir di mezzo all'iniquità, chiunque o sia privata, o pubblica persona, o abbia il pubblico Ufizio di Querelante, mentirà scientemente in aggravio altrui con falsi ricorsi, false relazioni e querele, sarà condannato ad essere pubblicamente frustato, ed ancorchè Suddito, esiliato in perpetuo dai Nostri Stati, senza attendere, se la falsa imputazione sia stata di un tal Delitto, che per se medesimo porterebbe a pena minore, riservato in oltre l'arbitrio a chi dovrà giudicare di aggravare la condanna, secondo la qualità dei casi, fino ai Pubblici Lavori a vita, e nell'istessa pena incorreranno gli instigatori, e quei Testimonj, che o con precedente macchinazione, e di concerto col calunniatore, o per privato loro odio, o per altro malizioso fine avranno attestato il falso contro l'Innocente imputato.

LXVII. Gli Omicidj premeditati, nella classe dei quali sono pure gli Infanticidj, Venefizj, e gli altri tutti che diconsi qualificati, saranno sempre considerati come delitti atrocissimi, e perciò irremissibilmente puniti con la Pena da Noi stabilita per ultimo supplizio, previa un'ora di Gogna, ed all'istessa pena saranno soggetti i Mandati, gli Ausiliatori, gli Assistenti, ed ogni altro che deliberatamente avrà cooperato a tali Omicidj.

LXVIII. Negli Omicidj commessi in Rissa, e in tutti gli altri occasionati da uua causa non preveduta potrà il Giudice, ancorchè si tratti dell'Autore della Rissa o provocante, diminuire la pena indicata, e se si tratterà di provocato, la pena sarà sempre più mite a misura dell'eccesso, lasciando nel rimanente alla disposizione di ragione quei che saranno commessi a necessaria difesa, e col moderame dell'incolpata Tutela, i meramenti colposi, e fuori dell'intenzione.

LXIX. Non saranno però giammai scusati dal pieno rigore della pena quegli Esecutori, che per arrestare qualche delinquente, o Trasgressore trovato in fragranti, o contro di cui vegliasse il Mandato di Cattura lo feriscono, o ammazzano, ma se risulterà dagli atti del Processo che il delinquente, o trasgressore abbia con forza resistito in tal

caso la qualità della resistenza sofferta dagli Esecutori darà luogo alla minorazione della Pena, o anche all'assoluzione, mentre le circostanze del fatto così richiedessero.

LXX. Ogni offesa poi che venisse fatta ai predetti Esecutori col fine di resistere ai medesimi, ed impedire l'Ufizio loro sarà severamente castigata, da estendersi la pena fino ai Lavori Pubblici, come pure, secondo le circostanze del caso sarà punita la forza usata, anche senza offesa degli Esecutori, per sottrassi, o per esimere altri dalle loro mani, con la dovuta considerazione all'effettuata, o non effettuata fuga, o esimizione, e saranno anche rigorosamente puniti secondo i casi, e le circostanze tutti quelli i quali insultassero, o provocassero gli Esecutori di Giustizia nell'atto di eseguire le loro incumbenze, o sia l'Affare Civile, o Criminale, e molto più coloro che animassero il popolo contro di loro, o incopaggissero i Rei, e le Parti a tentare un'esimizione, o a deludere gli ordini, dei quali dal Giudice, o Tribunale vien loro commessa l'esecuzione.

LXXI. Quelle Madri che avranno procurato l'Aborto del feto da sè concepito, ed i complici del loro misfatto, siccome quei che avessero fatto alle medesime alcuna forza di violenza, e usato altro mezzo col reo fine di farle abortire, se sarà seguito l'effetto, e resterà concluso esser derivato l'Aborto dalla opera di chi lo ha procurato, subiranno la Pena ordinaria delli Omicidarj dichiarati all'Art. LXVII.

Se poi non seguisse l'Aborto, o seguito rimanesse in dubbio se ne sia stata la cagione il fatto a quello diretto, la Pena come di Delitto attentato, sarà per le Donne la Carcere a tempo, e per gli Uomini l'Esilio, o Confino parimente a tempo: nè sarà considerato che come Omicidio colposo, se alcuno percuotendo una Donna, o dandole per imperizia qualche cibo, o bevanda, o medicamento, le avesse cagionato fuori della sua intenzione l'Aborto.

LXXII. Le ferite fatte con arme di qualunque specie con premeditazione saranno punite con Pena afflittiva di corpo fino ai pubblici Lavori inclusivamente, e costando che il Feritore avesse l'animo di uccidere la Pena sarà sempre dei pubblici Lavori; se poi saranno fatte in Rissa con arme atta ad uccidere, quando la Ferita sarà grave benchè non pericolosa, si punirà sempre con pena afflittiva ad arbitrio del Giudice, e per tutte le altre offese leggiere, o fatta senz'arme si puniranno con Pena pecuniaria, secondo la qualità di esse, dalle lire venticinque fino in lire dugento.

**LXXIII.** Saranno parimente punite con Pena pecuniaria, oltre la Condanna alla pubblica Rittrattazione, mentre però l'ingiuriato ne abbia fatta speciale istanza, le ingiurie tanto verbali che scritte, se pure non si trattasse di Cartelli, nei quali venissero obiettate delle speciali azioni, turpi, ed infamanti, nel qual caso la condanna potrà estendersi, secondo le circostanze del caso, a pena di Carcere, Esilio, e Confino ad arbitrio del Giudice.

**LXXIV.** Il furto semplice, che giustamente non si può annoverare tra i Delitti capitali ancorchè magno, e replicato, se non passerà il valore di scudi cinquanta, sarà punito con pena minore dei Pubblici Lavori secondo la classazione dichiarata all'Art. LV. ed avuto riguardo al maggiore, o minore importare del medesimo dentro la somma suddetta di scudi cinquanta; ma se passerà la detta somma, sarà sempre la pena dei Pubblici Lavori a tempo, da regolarsi secondo l'importare del Furto dall'infimo grado di anni tre fino agli anni venti, e per le Donne la corrispondente pena dell'Ergastolo.

**LXXV.** Nei furti qualificati da scasso, scalamiento, o chiave falsa, furti domestici, in quelli commessi da Borsajoli, negli Abigeati, nel Peculato, e nei furti ancora che si commettessero in occasione di qualche Incendio, Rovina, o Naufragio, basterà per andare alla pena dei Pubblici Lavori dichiarata di sopra, che il valore arrivi a Scudi venticinque.

**LXXVI.** Se si tratterà di **Violenza**, che non ecceda i termini di semplice Rapina, o semplice Concussione, avrà luogo la detta pena dei Pubblici Lavori, qualora il valore del tolto passi le lire cinquanta.

**LXXVII.** Ma se la Rapina sarà commessa in vie pubbliche, o con offesa della persona violentata, benchè senz'arme, per incorrere nella pena dei pubblici lavori servirà che il tolto arrivi alle lire dieci, e se sarà commessa con arme, o con qualsivoglia altro istrumento atto ad offendere, la pena dei Pubblici lavori, nella quale in questo caso dovrà il Reo esser condannato senza riguardo ad alcuna prefissione di somma, potrà estendersi secondo le circostanze fino a quella dell'ultimo Supplizio inclusivamente.

**LXXVIII.** Il furto propriamente Sacro dei Vasi consacrati al Culto Divino commesso in Chiesa sarà sempre considerato come furto qualificato, e perciò compreso nel disposto di sopra all'Art. LXXV.

**LXXIX.** Con le stesse Regole fissate per la punizione del Furto semplice si procederà nelle Truffe con dolo a principio, nello Stellionato,

e nella fraudata Amministrazione, e quanto al Fallimento doloso si osserverà la regola prescritta per il Furto qualificato.

LXXX. Avendo presa in considerazione la materia delli Scrocchi, male a cui le Leggi dello Stato, o non bene intese, o eluse, o non osservate non hanno potuto riparare, e che nel tempo stesso non lascia di esser di rovina dei Patrimonj, incitamento del vizio, e quindi sommamente dannoso alla Repubblica, dichiariamo assolutamente Rei di Scrocchio, e soggetti alle Pene qui sotto espresse tutti quelli, i quali a qualsivoglia persona, che o per bisogno, o per soddisfare alle proprie voglie cerchi denaro, daranno scientemente sotto qualsivoglia titolo in vece di denaro, merci, masserizie, gioje o altre robe di qualunque sorte valutate nell'atto della consegna un certo determinato prezzo, con farne debitore chi le riceve, come se li avessero dato il contante, ma che per avere il contante deve necessariamente rivenderle per quello che ne trova, sia più, sia meno, maggiormente poi quando il datore di tali robe per mezzo di Ritrangolo direttamente, o indirettamente ha egli stesso la temerità, e l'impudenza di ricomprarle ad un prezzo minore di quello, di cui si era fatto creditore.

Sarà parimente Reo di Scrocchio chiunque simulando di avere accomodato a cambio denaro effettivo avrà dato altra qualunque specie.

LXXXI. I trasgressori, siccome i Mediatori, Ausiliatori, o in qualunque forma Cooperatori vogliamo che siano puniti con pena afflittiva di corpo secondo la quantità, ed importare dello Scrocchio, e le altre circostanze del caso da estendersi ai Pubblici Lavori, e di più i principali nella perdita totale del credito, o sia stato, o non sia stato esatto e si di sorte che di frutti, da devolversi alla Casse delle Pene, e Multe pecuniarie, in modo tale però che non essendo stato esatto, chi mediante lo Scrocchio ne era fatto debitore debba rifondere alla detta cassa tutto quello che averà ricavato, e non altro più; se pure non si provasse che egli avesse usato maliziosamente qualche collusione nel far ritratto della roba ricevuta, secondo che ne giudicherà pettoralmente il Presidente del Buon Governo, e nello stato Senese l'Auditor Fiscale di Siena.

LXXXII. F per trattenere maggiormente da simili indegni, e fraudolenti Commerci, coloro che vi sono dediti, volendo che si astenghino ancor da quello che potrebbe avere apparenza di comodo da una parte, e di lecito dall'altra, ordiniamo che sopra il credito di merci, o altre robe quali si sieno vendute a respiro, non si possa sotto le istesse pene dello Scrocchio, fuori che tra Mercanti, e Mercanti, nè da principio, nè

dopo il corso di tempo alcuno crear cambi, o pattuire frutti, o interessi, anche a titolo di lucro cessante, e di danno emergente, potendo avere il venditore senza tali ripieghi, e private convenzioni il più delle volte adoperate in frode di Usura, e che vanno lentamente a divorare le sostanze del compratore, spedita l'azione, quando gli piaccia, o si vero alla scadenza pattuita, per esigere il suo credito, e mentre il debitore sia moroso, per ottenere ancora quella indennità, che di ragione gli fosse dovuta, da dichiararsi dal Giudice, e non altrimenti.

Ed altresì per ovviare che sotto l'apparente titolo di roba data a mostra non rimanga palliato un contratto tutto diverso, per cui il debitore non sarebbe tenuto ad esibirla, nè ad altro più che a pagarne il giusto prezzo, non si attenderanno in avvenire a verun effetto le Partite di libro, quantunque legalmente tenuto, nè altri Recapiti, dai quali resulti alcuno debitore di roba ricevuta a mostra, se tali partiti, o recapiti non avranno il corredo della sottoscrizione del Debitore, o del di lui commesso non sapendo scrivere, e di due Testimonj, i quali possano verificare che realmente le merci, e robe furono fidate a mostra, e non con altro titolo, o in altro modo.

LXXXIII. Ne' casi dichiarati agli Articoli LXXX. LXXXI. e LXXXII. e per le Pene ivi determinate si procederà ex officio, ed a querela tanto del pubblico, che del privato accusatore, e chiunque dei complici, mentre più sieno gli interessati nello scrocchio, o altri con la loro mediazione, aiuto, o consiglio vi abbiano cooperato, denunzierà a Tribunale la trasgressione, e ne darà prove sufficienti per la speciale inquisizione, sarà immune dalle dette Pene.

LXXXIV. Comandiamo inoltre a tutti i Giudici, Cancellieri, e Attuarj di tutti i Tribunali Civili del Gran-Ducato, che qualora saranno prodotte avanti di loro Scritte, Partite di libro, Recapiti, o Istrumenti, contro i quali il Reo convenuto abbia opposte eccezioni di Scrocchio, di Usura riprovata, di Fraude, o altra simile, che in qualunque modo induca un ragionevole, e bastantemente fondato sospetto d'illecito negoziato, sospesa l'esecuzione del Giudizio civile, rimettano al rispettivo Tribunale Criminale i detti Documenti, ed il Tribunale Criminale avrà in conseguenza l'obbligo indispensabile di procedere ex officio sentita la parte che si dichiara lesa, alla verificazione di quanto sarà stato opposto per divenire a quelle determinazioni che saranno di Giustizia.

LXXXV. Gli Incendiarj quelli cioè per dolo, e malizia dei quali sarà fatto l'incendio, caderanno nella pena dei Pubblici Lavori a tem-

po, ed anche a vita a misura non solo del danno, che avranno arrecato, ma ancora del pericolo di cagionarlo maggiore di quello inteso nell'esecuzione del pessimo loro disegno.

**LXXXVI.** Se poi l'Incendio sarà seguito non per dolo, ma per colpa, la Pena non eccederà l'esilio, o il Confino, e quando la colpa sia riconosciuta lieve, o lievissima, cesserà l'azione criminale, ed avrà luogo solo la civile.

**LXXXVII.** Nelle Cause di semplice Danno dato, se sarà proceduto per accusa, come dicesi, in via civile, e con l'azione derivante dalli Statuti locali, la sola Accusa, o sia della Guardia a ciò deputata, o sia del Padrone danneggiato, o di altri per di lui interesse, servirà a far prova del Danno in genere, e della sua stima, quando a tale Accusa non venga fatta alcuna contradizione, e la detta Accusa servirà per citare, e condannare rendendosi contumace, l'Accusato alla sola emenda del danno, col riserva però in caso che comparisca nel termine di otto giorni a purgare la Contumacia.

Tale accusa non si accetterà, come prescrivono le precedenti Leggi, col Giuramento, ma se mai si riconoscesse falsa, l'Accusatore sarà condannato in una somma il doppio maggiore di ciò che importava il Danno, per cui fu fatta l'Accusa, a favore della Cassa delle Condanne, se l'Accusa sia stata del Danno in genere, ed a favore dell'Accusato, se questo sia stato nominato, e salva sempre all'Accusato la facoltà di poter procedere piuttosto per la via Criminale con l'azione della Calunnia.

**LXXXVIII.** Ricevuta l'Accusa prima di divenire ad alcun atto sia citato l'Accusato a comparire gli si contesti l'Accusa, e confessando il Danno, e la stima del medesimo, venga condannato alla sola emenda, senza dare ulterior corso alla Causa. Ma essendo l'Accusato negativo, il detto dell'Accusatore non farà per sè solo alcuna concludente prova, se non vi concorra almeno il deposto di un Testimone idoneo senza eccezione, o altri indizj, e congetture equivalenti al deposto di un Testimone, per condannare l'Accusato all'emenda del Danno, ed alle Pene Statutarie.

**LXXXIX.** Aboliti i particolari Statuti in quella parte nella quale, restando ignoto l'Autor del Danno, permettevano che si condannasse all'emenda di quello, o la Comunità, o i Viciniori, resteranno i detti Statuti in vigore rispetto al quantitativo delle Pene, ed alla partecipazione delle medesime, e dove si ammetteva alla partecipazione il Dannificato, questo sarà in libertà di scegliere, o la partecipazione alla

Multa penale, o l' emenda del Danno, e per quella rata, che per tal titolo sarà assegnata al Dannificato, resterà diminuita la Multa pecuniaria.

XC. Quando nelle Cause di Danno dato sarà proceduto criminalmente, e non avrà luogo che la Pena pecuniaria, questa non sarà determinatamente limitata ad una somma fissa, come per le precedenti Leggi, ma sarà del quadruplo sulla stima del Danno da diminuirsi, ed accrescersi per altro secondo il retto arbitrio del Giudice nelle diverse circostanze del caso; e quando avrà luogo la pena afflittiva, questa verrà regolata nella stessa proporzione, che le Pene per i Furti.

XCI. Se il Danneggiatore ardirà resistere al Padrone, o a chi per esso volesse impedire il Danno, o ricuperarlo, come Erba, Legna, Frutte, o altro in cui il Danno sia stato fatto, offendendolo in qualunque modo nella persona, la Pena sarà della Gogna, o altra afflittiva di corpo, fino ai Pubblici Lavori inclusivamente, a proporzione dell' offesa.

XCII. Nel Colombicidio la Pena sarà di scudi dieci per ogni Colombo domestico, e per i Trasgressori impotenti a pagar la Pena sarà di un mese di Carcere, quando i Colombi saranno ammazzati, o presi all' aperto, che se alcuno li ammazzasse, o prendesse introducendosi nelle Case, o Colombaie, si procederà con le regole, e Pene prescritte per i Furti.

Se del semplice Colombicidio si facesse Reo alcun Famiglio, o altro Esecutore di Giustizia, sarà punito con la Pena di tre anni ai Pubblici Lavori, e nella perpetua inabilitazione a poter più servire nel Granducato.

Ed in questo Delitto pure saranno escluse come negli altri le prove privilegiate ammesse nelle precedenti Leggi.

XCIII. Ogni falsità di Scrittura dovrà punirsi con Pene afflittive di corpo, più, o meno gravi, secondo il danno, o ingiuria che ne fosse risultato, o avesse potuto risultarne, e secondo la qualità di Scrittura, o privata, o pubblica, ancorchè se sia pubblica non vi sia danno di alcuno, e molto più se si trattasse di Rescritto del Principe, e secondo la qualità del Reo, se fosse lui stesso a cui sia affidata la custodia delle pubbliche Scritture, nelle quali sia stata commessa la Falsità mentre in tali casi potrà estendersi la Pena ai Pubblici Lavori per venti anni.

XCIV. I Monetarj falsi non curato il preteso titolo di delitto di Lesa Maestà, che è stato abolito, saranno considerati come Rei di Furto qualificato, onde vogliamo, che quelli i quali falsificheranno Monete di qualunque impronta, Medaglia o Conio fabbricandole, radendole, o altrimenti alterandole, si puniscino con la Pena di Furti qualificati, o sia

dei Pubblici Lavori per più, o meno anni secondo le circostanze, da temperarsi soltanto nel caso che si trattasse di modica quantità, ed importanza, ed al contrario da estendersi ai Pubblici Lavori a vita; se la quantità, e l'importare fosse di tal rilevanza, che paresse al Giudice meritevole il Delitto di una tal punizione.

XCV. Quelli che di concerto col Reo principale contratteranno, o spacceranno Monete false, rase, o alterate come sopra, saranno puniti con la stessa Pena, e con la stessa regola.

XCVI. L'Adulterio, la Bigamia, la Sodomia, la Bestialità si puniranno negli Uomini con l'ultimo Supplizio, e nelle Donne con l'Ergastolo per anni venti. L'incesto se sarà tra Padre, Madre, e Figli, Fratelli, e Sorelle, Cognati, e Cognate, Suocero, Nuora, e Generi, la Pena sarà per gli Uomini dei Pubblici Lavori per dieci anni, e per le Donne dell'Ergastolo per anni cinque; se tra Zio, e Nipoti, o Cugini in primo grado, rilasciamo la Pena all'arbitrio del Giudice, purchè sia sempre minore dei Lavori Pubblici.

XCVII. E nella stessa Pena arbitraria sarà ancora punito il Commercio carnale tra Ebreo, e Cristiano, ed Ebreo, togliendo tutte le altre Proibizioni, Disposizioni, e Pene contenute nelle Leggi emanate in materia del detto Commercio.

XCVIII. Quanto agli Stupri, inerendo alla Legge promulgata dall'Augusto Nostro Genitore li 24. Gennajo 1754, ordiniamo che se si tratterà di Stupro semplice, sia condannato lo Stupratore nella Pena di Lire cento cinquanta da applicarsi nello Stato Fiorentino allo Spedale di S. Maria Nuova, e nel Senese allo Spedale di S. Maria della Scala; ed a favore della Stuprata nelle sole spese del Parto, e Puerperio, e del Giudizio, abolendo il costume introdotto di far grazia, quietata la Stuprata.

Ma se per le circostanze, e qualità del caso, o per prove dirette, o di fatto costerà di una vera, e non ordinaria, ma qualificata Seduzione per parte dello Stupratore, il Giudice avrà l'arbitrio di aggravare la detta Pena fino in Lire dugento cinquanta ed ancora di condannare il Reo a dotare, o sposare la Stuprata.

Seguendo lo stupro con precedente promessa di Matrimonio fatta in scritto in valida forma, o in voce alla presenza di due Testimoni espressamente chiamati, onde il Giudice indipendentemente dallo Stupro sarebbe in grado di dichiarare provati gli sponsali, la Condanna dello Stupratore, che avrà ricusato di adempire la sua promessa, sarà di cinque anni di Confino in Volterra, e suo Vicariato, e a dotare, o

sposare la Stuprata, la qual Pena di Confino dovrà avere la sua esecuzione sempre che il Condannato dentro un mese, se sarà Reo presente, o essendo contumace dentro quarantacinque giorni dal dì della Notificazione della Sentenza, non abbia effettuato il Matrimonio, o fatto costare della legittima renunzia della Stuprata agli sponsali, fermo stante in questo caso l'obbligo di dotarla. E ciò quando il Reo sia contumace in limitazione di quanto è stato di sopra disposto in ordine agli Assenti, e Condannati in Contumacia.

XCIX. Per lo stupro commesso con violenza la Pena sarà dei Pubblici Lavori a tempo, ed anche a vita secondo la qualità del caso.

E nella pena parimente di pubblici Lavori a tempo benchè non vi sia intervenuta l'Violenza positiva, incorrerà qualunque Servitore, o sotto qualunque titolo Provvigionato di una Casa, conforme vien dichiarato nella mentovata Legge del 1754., che abusando della domestichezza, che è conseguenza del servizio per cui è pagato, ardirà commettere un simil Delitto nella persona della Figliuola, Sorella, o Nipote del padrone, o altra Fanciulla di attinenza, o non attinenza del medesimo, ma coabitante con esso, e sotto la sua custodia.

Similmente co' pubblici Lavori a tempo sarà punito lo Stupro commesso, ancorchè senza violenza in Vergine non Viripotente se sarà consumato, e non essendo consumato con Pena di Esilio, o di Confino, secondo il grado, e la qualità dell' Attentato, e sempre sarà tenuto all'interesse della Parte, non tanto per l'ingiuria, quanto per la deteriorata condizione della Zittella.

C. Per gli altri Atti impudici, quantunque del genere degli aborriti dalla Natura, saranno castigati i colpevoli con la Frusta privata.

La Violenza usata nel Ratto, come in ogni altra specie di Delitto di Carne, qualunque siasi, se il Delitto sarà consumato, lo renderà sempre meritevole dell'ultimo Supplizio, e solo nel Ratto avrà il Giudice l'arbitrio di minorare una tal pena, qualora vi fosse intervenuto il libero consenso della Rapita, onde l'ingiuria percuotesse piuttosto i Genitori, e i Consanguinei, o i Tutori, e Curatori della medesima.

Non essendo poi seguito l'effetto, se chi ha patito la Violenza avrà riportato qualche grave ferita, o altra offesa parimente grave nella persona, la pena non sarà mai minore di dieci anni di pubblici Lavori; fuori del detto caso l'Attentato sarà punito ad arbitrio del Giudice.

CI. Il Lenocinio delle Persone di ogni sesso sarà per la prima volta punito con la Frusta pubblica sull'Asino, e con l'Esilio, e per la seconda volta con la Pena dei pubblici Lavori agli Uomini e dell'Ergastolo alle Donne, la qual pena de' pubblici Lavori, e rispetti-

vamente dell' Ergastolo avrà sempre luogo, se si tratterà di punire per un simile infame Delitto il Padre, la Madre, il Marito, il Tutore, il Congiunto, quelli ai quali fosse affidata la custodia, i Servitori, le Serve, ed altri domesticamente addetti al servizio della Casa di abitazione della Femmina per mezzo loro prostituita, e la detta Pena resterà ancora aggravata nel caso che vi fosse concorso lo Stupro in Vergine, e molto più se non Viripotente, e intervenuta qualche violenza. Né per esimersi dal rigore delle Pene prescritte di sopra gioverà ai Trasgressori il non aver pattuito, nè ricevuto verun guadagno.

CII. Quanto alla proibizione delle Armi, modificando la Legge del 22. Gennajo 1737. ordiniamo che da qui avanti la Pena della semplice delazione dell' Armi da fuoco sia di scudi venticinque, e delle Armi bianche di scudi dieci, eccettuate tra le Armi bianche quelle di corta misura; che non sia altrimenti vietata la ritenzione delle dette Armi bianche di corta misura, ma bensì la delazione sotto Pena di scudi cinquanta, ed in tutti i casi la perdita dell' Arme proibita; e che nelle Cause di delazione di Arme non si possa procedere per Inquisizione, se non nel caso che si fosse fatto uso dell' Armi in altrui offesa, o per farsi forte affine di commettere qualche Delitto, o Trasgressione; e finalmente che l' abuso dell' Arme bianca di corta misura nei Ferimenti ed Omicidj benchè rissosi, sia sempre considerata come una circostanza aggravante il Ferimento, o l' Omicidio, non però per variare, ma solo per accrescere dentro la sua specie, e qualità la Pena imposta a simili Ferimenti, o Omicidj.

CIII. Chi fuggirà dalle Carceri per qualunque causa vi sia ritenuto, senza aver fatto alcuna sorte di Violenza, sarà immune per una Fuga tale da ogni Pena, ma quando, o da per sè, o con l' ajuto altrui rompendo la Carcere, o per forza usata al Carceriere, o altri Custodi, o Esecutori accorsi gli riuscirà di fuggire, tanto il Fuggitivo quanto i Complici saranno condannati nella Pena della Resistenza, a forma del Disposto all' Articolo LXX.

CIV. Chi poi fuggirà da Pubblici Lavori, segua la Fuga in qualsiasi modo, se sarà ripreso, dovrà incominciare a consumare la Pena, nella quale era stato condannato, come se non ne avesse osservata parte alcuna, dichiarando che tutto questo s' intenda disposto semplicemente per la Fuga tanto dalle Carceri, che dai Pubblici Lavori, non per le offese, o altra sorte di Delitto, che per tale occasione avessero commesso i Carcerati, o i Condannati ai Pubblici Lavori, o i complici nella Fuga, nel qual caso subiranno ancor quella Pena, o quel maggior gastigo che avrà meritato il loro eccesso, per il quale saranno condannati a parte.

**CV.** Aboliamo affatto tutte le Pene contenute nelle Leggi promulgate dai Nostri Predecessori in materia di Contrabbando di Sale, ed in specie quella del 1704. delle quali già non avevamo nei casi occorrenti permessa l'esecuzione; Vogliamo che sia proibita ogni contrattazione del Sale, benchè fabbricato nei Nostri Stati, tra privato, e privato sotto la pena di scudi trenta per ciascheduna contrattazione, e se il Sale sarà di quello concesso, ed usato nella Provincia Inferiore di Siena, la Pena si potrà estendere fino in lire trecento, tanto per il trasporto del Sale fuori della detta Provincia, quanto per l'uso o ritenzione di esso negli altri luoghi del Gran-Ducato. Il furto del Sale parimente fabbricato nei Nostri Stati sarà considerato come qualunque altro Furto, e non altrimenti sottoposto ad una speciale, e più rigorosa pena. Chiunque introdurrà nel Gran-Ducato Sale forestiero, se sarà suddito incorrerà nella Pena di scudi cento cinquanta, mentre la quantità del Sale non passi le libbre dieci e passando, la Pena sarà aumentata ad arbitrio del Giudice, purchè quella non ecceda gli scudi trecento, ed essendo l'Introduttore di Stato estero, oltre la detta pena pecuniaria, sarà ancor condannato nell'Esilio dal Gran Ducato. Per chi comprerà, userà, o riterrà Sal forestiero, mentre non vi sia stato precedente trattato con l'Introduttore, e la quantità del Sale non passi le libbre dieci, la Pena sarà di scudi sessanta da accrescersi ad arbitrio del Giudice fino in scudi cento cinquanta, e non più oltre, qualunque sia la quantità del Sale maggiore delle libbre dieci. Nel caso poi di precedente trattato sarà il Compratore, o Detentore punito egualmente che l'Introduttore, eccettuato l'Esilio dal Gran-Ducato, mentre quello sia Suddito, e questo Forestiero. Se gl'Introduttori del Sale forestiero verranno armati, o in truppa, o useranno alcuna violenza per introdurre, o smerciare, o lasciare Sale di Contrabbando, incorreranno nella Pena dei Pubblici Lavori per quel tempo che parrà al retto arbitrio del Giudice. In tutti i predetti casi oltre le Pene designate, avrà luogo ancora la perdita del Sale, e delle Bestie, e altri Instrumenti, nei quali fosse contenuto, e su dei quali fosse caricato il Sale.

**CVI.** Riduciamo la Pena del Contrabbando di Tabacco dichiarata con la Legge del dì 11. Maggio 1769. nel modo che appresso; Ordiniamo, che fermo stante quanto in essa Legge si dispone rispetto all'introduzione, commercio, ed estrazione dei Tabacchi dal Porto, e nel Porto di Livorno, chiunque smercerà, comprerà, o riterrà Tabacco che non sia di quello di cui è fornito lo Stato dalla Nostra Generale Amministrazione, fino in libbre dieci peso Fiorentino, se sarà l'Introduttore,

trattandosi di Polvigli, cada in Pena di sei scudi per ciascuna libbra, e da libbre dieci in su fino in qualunque quantità di tre scudi per libbra, purchè non passi mai la pena di scudi cento ottanta; se poi si tratterà di altre sorti di Tabacco, la pena sia di tre scudi per libbra fino in libbre dieci, e di uno scudo e mezzo parimente per libbra dalle libbre dieci fino ad ogni altra maggior quantità, non passando però mai la somma di scudi cento cinquanta, e sempre, ed in ogni caso con la perdita del Tabacco, Bestie, e strumenti, e se il Trasgressore sarà forestiero, oltre la detta Pena pecuniaria, e perdita del Tabacco, dovrà ancora esser condannato all' Esilio dal Gran-Ducato. E se il Contrabbando fosse unita forza alcuna, o violenza, come è stato detto rispetto al sale, la pena sarà afflittiva di corpo fino ai Lavori Pubblici inclusivamente ad arbitrio di chi dovrà giudicare. Se poi si tratterà di Compratore, o Detentore, la Pena sarà sempre minore della metà di quella disegnata come sopra per l'Introduttore a proporzione della quantità del Tabacco contratto, o ritenuto.

CVII. In ogni specie di Contrabbando, per quanto potesse provarsi la Trasgressione, ed il Trasgressore, non vogliamo che si proceda per inquisizione, di modo che senza l'invenzione della merce di Contrabbando niuno per tal titolo potrà essere non solo condannato, ma neppure processato, dovendosi inoltre tener fermi gli Ordini già dati, e pubblicati per trattenere gli Esecutori dalle Catture di quei che son trovati nel Contrabbando. Dichiariamo per altro che non potrà sfuggire di essere accompagnato al Tribunale quel Trasgressore, che essendo Forestiero, non darà nell'atto dell' Arresto Mallevadore di pagare il Giudicato, o che essendo Suddito, la di lui persona non fosse cognita ai Testimoni adoprati dagli Esecutori, ed in simile se l'arresto fosse seguito senza poterne aver Testimoni.

CVIII. Se il Contrabbando sarà in modica quantità, lasciando da parte ogni principio di Processo, l'affare sarà visto, e terminato economicamente, e con qualche mortificazione leggerissima, o anche se così parrà con la sola perdita del Contrabbando.

CIX. Le Trasgressioni alle Leggi, e Consuetudini dello Stato sopra i Funerali, sopra i Giuochi, sopra i Matrimoni contratti tumultuariamente senza l'intera osservanza dei Riti della Chiesa, e con sorpresa de' Parrochi, sopra i giorni, e l'ore, nelle quali debbon star serrate le Osterie, e Bettole, e quant'altro si contiene nella Notificazione del dì 27. Dicembre 1785. in materia di dette Osterie, e Bettole, tolta la facoltà di procedere per l'Inquisizione, saranno rilasciate alla coercizione economica, secondo che ne giudicherà il Governatore

di Livorno, il Presidente del Buon Governo nel Dominio Fiorentino, e nel Senese l'Auditor Fiscale, il Commissario della Provincia Inferiore, ed i rispettivi Giudiscenti Locali, sempre però con partecipazione dei nominati Ministri Superiori di Polizia; come pure si rilasciano alla loro potestà economica tutte le altre mancanze, e trasgressioni, che sono più propriamente soggetto di Polizia, osservato però sempre quanto viene prescritto sopra all'Articolo LVI. e dalle Istruzioni veglianti, in quanto permettono ai Vicari qualche ispezione sopra i detti Articoli.

CX. Dove il Querelato non sia, o confesso, o convinto onde manchi la prova piena, e perfetta della sua Reità, sia però aggravato da sufficienti indizi, potrà il Giudice condannarlo in qualche Pena straordinaria, purchè questa non passi l'Esilio, o il Confino, e solo nel corso di indizi urgentissimi, e di Delitto capitale sarà permesso lo stender la pena ad alcuno degli inferiori gradi di Lavori Pubblici; ma se per difetto di prova la condanna sarà stata minore dell'ordinaria, in niun caso il condannato dovrà soffrire l'esposizione sulla porta del Pretorio, nè così dichiararsi al Pubblico come Debitore di un Delitto certo, della di cui Reità il Giudice stesso non è stato abbastanza persuaso.

CXI. Vogliamo peraltro che di tutti i Condannati *ex indiciis*, come ancora tutti quelli inquisiti, contro dei quali sarà dai Giudici decretato doversi tenere il Processo aperto, ne sia passata una special nota al Presidente del Buon Governo, affinchè il medesimo possa fare invigilare sopra tali soggetti meramente sospetti alla Società.

CXII. Tutte le volte che il Reo sarà condannato nella Pena imposta al Delitto che ha dato luogo ad inquirere, dovrà altresì condannarsi alla refezione dei Danni, Spese, ed interesse a favore della Parte offesa, quantunque non ne abbia fatta un'espressa domanda da liquidarsi, e tassarsi dallo stesso Giudice Criminale, e mentre ciò non portasse un soverchio ritardo all'esecuzione della detta Pena, ancora nella stessa Sentenza. Dovrà l'offeso aver sempre la prelazione sopra i Beni del Condannato in concorso col Fisco per quel Debito, che il Reo avesse contratto col Fisco medesimo per occasione del suo Processo, e della sua condanna. Se il condannato non sarà solvente, non sarà impedito alla Parte creditrice di valersi per il suo credito procedente da Delitto, o quasi delitto dell'azione personale contro il suo Debitore anco per la via civile, ancorchè non sia preceduta alcuna esecuzione su i Beni, e perciò che spetta alla condanna, e Credito fiscale, quando sarà rilasciata ad istanza del Fisco l'esecuzione

personale, si intenda, e si abbia per soddisfatto il debito con la Carcerazione per giorni otto, quando l'importare non passi le lire venticinque, con la carcerazione di giorni quindici, quando non passi le lire cento, con la Carcerazione di un mese, quando non passerà le lire dugento, e così in proporzione con la Carcerazione di quindici giorni per ogni cento lire di debito maggiore.

CXIII. Ma se per difetto di prova verrà dichiarato doversi tenere il Processo aperto, il Giudice, quando lo creda opportuno, farà un riserva alla parte offesa a potere per l'interesse proprio sperimentare le sue ragioni in Giudizio civile. Se poi il Reo sarà condannato in qualche Pena Fiscale giusta la regola fissata di sopra, allora il Giudice dovrà definitivamente, o condannarlo ancora, o assolverlo perciò che riguarda l'interesse dell'offeso, regolandosi dalla qualità delle prove risultanti dagli Atti, e specialmente ponderando, se quelle sarebbero state sufficienti in ogni Giudizio civile. E in questa parte per chiunque si troverà aggravato, la sentenza del Giudice Criminale sarà appellabile a quei medesimi Tribunali, e Giudici Civili, ai quali si devolvono in seconda istanza le Cause trattate civilmente.

CXIV. Per la prescrizione dei Delitti ordiniamo.

Che tutti gli Omicidii, Ruberie, Furti, Falsità, Riellioni, Tradimenti, assassinamenti, Ratti di Fanciulle, Violenze a maschi, o Femmine, ed Incendi, commessi, o che per l'avvenire si commetteranno, si possa, e debba conoscerne criminalmente, e punire dai Tribunali, e Giudici del Nostro Gran-Ducato, infra dieci anni dal dì, in cui tali Delitti saranno stati attentati, o commessi, e non più oltre.

Che di tutti gli altri Malefizi, Eccessi, e Trasgressioni di qualsivoglia sorte si possa, e debba conoscerne, condannare, e punire infra cinque anni contando dal giorno, in cui saranno stati attentati, o commessi, e non più oltre.

E quanto ai Contratti illeciti fatti in Fraude, ed Usura, e riprovati dalle Leggi si intenderà principiato il corso della Prescrizione quinquennale dal giorno, in cui averanno avuto termine le Usure, o altre illecite Percezioni.

Riguardo poi alle Trasgressioni, che si commettersero dai Vicarj Provinciali, o altri Giudicenti, e loro Uffiziali, e Ministri durante i loro Uffizj, e amministrazioni, se ne potrà e dovrà conoscere infra un anno dal dì del deposto Uffizio, e non più oltre, qualora però non si trattasse di Falsità, Furti, Omicidj, o altri dei soprannominati Delitti da non prescriversi che nel corso di dieci anni, anche quanto alle persone predette.

Quanto ai Delinquenti, che sono stati condannati per Disposizioni delle precedenti Leggi in Pena di vita, (la quale in caso di esecuzione sarà quella che sopra vi abbiamo sostituita) o di servizio ai Pubblici Lavori nei rispettivi termini di sopra prefissi alla Prescrizione, dovrà considerarsene interrotto il corso dalla Sentenza, nonostantechè nelle Citazioni, Notificazioni, o in qualunque altra parte del Processo fosse stata commessa una qualche nullità, ed in sì fatti casi dovrà misurarsi il corso della Prescrizione in tutto, e per tutto secondo la disposizione del Gius comune, e non altrimenti.

CXV. Spirati i sopraccennati termini a poter conoscere criminalmente, condannare, e punire secondo il riferito reparto, non resterà però impedito ai Tribunali, e Giudici Criminali di conoscere, e decidere in via civile su gli Atti medesimi già compilati a verificare il Delitto intorno alla refezione del Danno, o altro interesse civile delle Parti, autorizzando anzi detti Tribunali, e Giudici per minor disastro delle medesime a poterlo fare in qualunque tempo.

CXVI. E poichè stabilite le massime generali per le Pene di ciaschedun Delitto, l'adattare, ed il misurare le medesime nei diversi casi è in gran parte rimesso all'arbitrio del Giudice, così esigendo, ora la natura stessa del caso, ora la varietà delle circostanze che possono accompagnarlo, ora la imperfezione della prova, nè essendo permesso il valersi di tale arbitrio senza l'appoggio di solide, e ben fondate ragioni, obblighiamo perciò tutti i Nostri Giudici, i quali si muoveranno a condannare alcun Reo in una determinata pena arbitraria, a spiegarne la ragione, ed affinchè apparisca per chiunque vi abbia interesse, ad esprimerla succintamente nella stessa Sentenza.

CXVII. Perchè poi si abbia di quì una norma, la quale costantemente dia lume ai Giudici per uniformarvisi, come vogliamo che quanto è possibile vi si uniformino ne' casi simili, si terrà in ciascun Tribunale una Tabella, nella quale saranno notate tutte le risoluzioni di Pena arbitraria col titolo del Delitto per alfabeto, con l'espressione in succinto di tutte le circostanze aggravanti, o diminuenti il Delitto, col nome, e cognome del Delinquente confesso, o negativo, presente, o contumace, più o meno indiziato giorno, mese e anno della Sentenza: Ed in tutti quei casi, dove i Giudici del Supremo Tribunale di Giustizia in Firenze, e dell'Auditor Fiscale in Siena, credessero di dover mutare il parere dei Vicarj, dovranno rimettere ai rispettivi Tribunali Criminali copia dei loro Voti per

dover ivi restare, e così servire d'istruzione tanto ai Vicarj, che avranno proposta la Causa, quanto ai loro successori.

CXVIII. Le Cause pendenti in tutti i casi, dei quali è stato trattato di sopra, si risolveranno nella forma quivi prescritta; Nei casi in questa Legge omessi ricorreranno i Giudici alle altre Leggi osservate nel Gran Ducato, che ne disponessero in particolare, sempre però secondo lo spirito della presente riforma, e compatibilmente con l'espresse disposizioni in essa contenute.

CXIX. Confidiamo che niuno si abuserà dell'indulgenza, con cui abbiamo creduto di dover temperare la severità di certe Leggi, e di certi costumi, sì nel procedere contro i Rei, sì nel punirli, sicuro dall'altra parte che se abusando caderà in alcun Delitto, la Pena voluta dalla Legge, e decretata dai Giudici sarà irremissibilmente eseguita.

Revochiamo perciò ogni facoltà che antecedentemente aveva la Nostra Consulta per lo Stato Fiorentino, ed il Luogotenente Generale di Siena per lo Stato Senese di accordare diminuzione, permuta, composizione, o condonazione di Pene, tanto pecuniarie, che afflittive; Ordiniamo, per le Pene pecuniarie non possa mai neppure proporsi diminuzione, o composizione alcuna; E per le Pene afflittive confermando alla detta Consulta, e Luogotenente Generale del Governo di Siena la facoltà di rigettare qualunque Supplica, vogliamo che rendino conto a Noi direttamente di quelle sole Suppliche per diminuzione, e permuta di Pene, che crederanno meritevoli della Nostra Attenzione, o perchè avendo esaminato l'affare avessero riconosciuta ingiusta, o aggravante la risoluzione presa dai Giudici; o perchè costi di una vera, e permanente inabilità del Reo a poter soffrire la Pena, che gli è stata imposta.

Tale è la Nostra Volontà, alla quale comandiamo che sia data piena esecuzione in tutto il Nostro Gran-Ducato, non ostante qualunque Legge, Statuto, Ordine, o Consuetudine in contrario.

Dato in Pisa li 30. Novembre 1786.

**PIETRO LEOPOLDO.**

**V. ALBERTI.**

**CARLO BONSI.**

